

Studio Annalise Keating

Caso n. 4 del 28.10.2021

Gruppo: ANDRIES-BIANCHI

Componenti del gruppo: Ali Federica, Andries Catalina, Bianchi Martina, Dvorak Giulia, Furcas Giada.

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso:

Il **patteggiamento** è un rito alternativo che, a fronte della rinuncia dell'imputato alla fase dibattimentale, gli attribuisce uno sconto di pena fino ad 1/3 (art. 444 c.p.p.); in questo modo, Arturito eviterà di scontare il massimo della pena previsto per il reato di omissione di soccorso (art.593 c.p.) e, considerate anche le attenuanti generiche, arrivare ad una pena della reclusione di sei mesi. Siamo in presenza di una **pena detentiva breve** (condanna al carcere per un periodo non superiore agli anni due), che la legge n.689/1981 consente di sostituire con una pena pecuniaria-**multa** (essendo la pena nel caso concreto entro il limite di mesi sei). Per quantificare la pena pecuniaria sostitutiva, il giudice dovrà, secondo il criterio del **ragguaglio**, stabilire la somma giornaliera tra un minimo di 250€ (art.135 c.p.) e un massimo di 2500€, tenendo conto della gravità del reato (art.133 c.p.) e delle condizioni economiche dell'imputato (art.133-bis c.p.): Arturito sarà punito con una pena pecuniaria non inferiore ad euro 45.000.

È stata sollevata una questione di legittimità costituzionale della legge sopracitata, in quanto il meccanismo di ragguaglio apparirebbe assai oneroso e come tale in contrasto con l'**articolo 3, comma 2** della Costituzione (uguaglianza sostanziale) e con l'**articolo 27, comma 3** della Costituzione (finalità rieducativa della pena).

Secondo l'art. 624, co. 1, c.p., la fattispecie di furto viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a 516. Nei confronti del nostro cliente, però, è stato compiuto un **tentato delitto** in quanto il reo in questione provando a sottrarre il bene in possesso di Arturito, non è riuscito nell'atto per cause indipendente dalla sua volontà perché la tasca in realtà era vuota. Se il nostro cliente decidesse di procedere a giudizio, il giudice dovrebbe valutare l'idoneità degli atti *ex ante*. Occorre quindi tenere conto delle circostanze conosciute o conoscibili dal borseggiatore senza prendere in considerazione circostanze oggettivamente esistenti, ma conosciute dopo, come nel nostro caso (c.d. **prognosi a base parziale**). Pertanto, si ricade nella fattispecie di cui all'art. 56, co. 2, c.p., che definisce la pena per il delitto (furto), diminuita da un terzo a due terzi. Ciononostante, consiglieremmo al nostro cliente di non sporgere denuncia, poiché un fatto di così minima rilevanza non può giustificare l'instaurazione di un procedimento penale: il carico giudiziario in termini di costi e tempo è sproporzionato rispetto all'esiguità del fatto: *de minimis non curat praetor*. Inoltre, il ladro, con buona probabilità, verrebbe assolto per particolare **tenuità del fatto** (art.131-bis); il che tra l'altro richiederebbe ad Arturito il pagamento delle totali spese legali e giudiziarie.



(Eventuale) *dissenting opinion* di XXX (nome):

